



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 572 del 26 giugno

Fascicolo n. 1889/2018

Oggetto: procedure di aggiudicazione dell'Acquedotto del Fiora spa

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

visto il regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici adottato con delibera n. 803 del 4 luglio 2018, pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2018;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza collaborativa e Vigilanze speciali;

premesse

L'Acquedotto del Fiora s.p.a. è una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica locale, concessionaria del servizio idrico integrato nelle province di Grosseto e Siena, il cui socio di maggioranza è l'Ombrone spa una società privata, a sua volta, costituita e partecipata da Acea spa.

Si tratta, dunque, di una società mista a prevalente capitale pubblico che opera nel settore speciale dell'acqua, tenuta all'applicazione del codice dei contratti per gli appalti relativi alla messa a disposizione di reti destinate alla fornitura del servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sui contratti pubblici attribuite all'Autorità dagli artt. 211 e 213 del d.lgs. 50/2016, in data 19 marzo 2018, con nota prot. n. 32843 del 13 aprile 2018, è stato richiesto al predetto Ente l'elenco completo degli affidamenti disposti a partire dal 2015, con l'indicazione della tipologia di affidamento, dell'importo, dei partecipanti e dei subappaltatori autorizzati.

In seguito a ripetuti solleciti, la stazione appaltante ha completato l'invio dei dati richiesti, con riferimento al triennio dal 2015 al 2017, sia per gli appalti di lavori che per quelli di servizi e forniture, solo in data 24 ottobre 2018, con nota acquisita dal protocollo generale al n. 87669.

Dagli elenchi inviati dalla società, è emersa in modo immediato, la ripetitività, anche nel corso dello stesso anno, di appalti aventi il medesimo oggetto.

Inoltre, molti contratti di importo ampiamente superiore alle soglie comunitarie sono stati classificati come affidamento diretto a società *in house*, non solo in favore della società di ingegneria Ingegnerie Toscane s.r.l., nella quale l'Acquedotto del Fiora risulta avere solo una partecipazione pari al 2,564% del capitale sociale, ma anche della società Le Soluzioni s.c.a.r.l.

Pertanto, con nota prot. n. 18155 del 5 marzo 2019 è stato comunicato l'avvio di un procedimento di vigilanza diretto a verificare:



Autorità Nazionale Anticorruzione

1) l'avvenuta programmazione degli acquisiti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ed adozione di un regolamento conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza; 2) la sussistenza dei presupposti (in house) che hanno legittimato il ricorso ad affidamenti diretti in favore

delle società Le Soluzioni s.c.a.r.l. e Ingegnerie Toscane;

3) l'avvenuta pubblicazione di un avviso/bando avente ad oggetto l'affidamento all'impianto di trattamento delle acque fognarie per l'importo di € 4.075.000, aggiudicato alla Newlisi s.p.a..

A tal fine, l'ufficio ha inviato delle tabelle riepilogative degli affidamenti risultati ripetitivi e di quelli classificati come affidamenti "in house".

Con nota acquisita al n. 35346 del protocollo generale dell'Autorità in data 3 maggio 2019, la Società Acquedotto del Fiora ha fornito le proprie controdeduzioni in ordine alle questioni poste nella predetta comunicazione di avvio del procedimento.

In particolare, a sostegno della legittimità degli affidamenti diretti disposti in favore delle società Le Soluzioni s.c.a.r.l. e Ingegnerie Toscane, si richiama quanto disposto dall'art. 218 del d.lgs. n. 163/2006 oggi mutuato negli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 50/2016. Ai sensi della disciplina concernente i settori speciali, possono essere sottratti all'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica, gli appalti aggiudicati ad un'"impresa comune" da intendersi come una società costituita per svolgere le attività di cui agli artt. 115 – 121 del codice dei contratti per un periodo di almeno tre anni; inoltre, è necessario che detta impresa comune sia costituita solo da enti aggiudicatori. Entrambe le società destinatarie di affidamenti diretti da parte dell'Acquedotto del Fiora risponderebbero alle prescrizioni contenute nel codice per ritenere ammissibili affidamenti diretti in favore delle stesse. A conferma di detta ricostruzione, sono stati trasmessi gli statuti delle società in questione nei quali si sancisce che le stesse sono istituite ai sensi dell'art. 218 del d.lgs. n. 163/2006.

Oltre agli affidamenti indicati dall'Autorità, l'Acquedotto del Fiora ha, altresì, esaminato quelli disposti, sempre in via diretta, in favore della società Aquaser s.r.l., evidenziando che si tratta di società costituita da soli enti aggiudicatori nel settore idrico che ha ad oggetto l'attività di intermediazione di rifiuti derivanti dall'esercizio del ciclo integrato delle acque. Questa società, oltre ad avere come le altre due tutte le caratteristiche della "impresa comune", rispetterebbe anche le condizioni per l'applicazione della disciplina sulla "impresa collegata".

Nella medesima comunicazione, la società Acquedotto del Fiora ha, inoltre, rilevato degli errori nelle tabelle contenenti gli elenchi degli affidamenti ripetitivi, evidenziando che il numero di quelli disposti nei periodi considerati è molto inferiore a quello indicato nelle tabelle allegate alla comunicazione di avvio del procedimento ed è, pertanto, da ritenersi irrilevante; infatti, come già attestato in una precedente nota acquisita al n. 26738 in data 2 aprile 2019 – la società ha anche sottolineato di essersi dotata di un regolamento per gli affidamenti dei contratti sotto soglia comunitaria fin dal 2012; detto atto è stato adeguato prima alle modifiche introdotte con il nuovo codice n. 50/2016 e poi alle successive, nel 2019.

Considerato in fatto e in diritto



Autorità Nazionale Anticorruzione

Con riferimento alla questione degli affidamenti diretti alle società Le Soluzioni s.c.a.r.l. e Ingegnerie Toscane si osserva che, in effetti, l'art. 218 del d.lgs. n. 163/2006 disciplinava gli appalti nei settori speciali aggiudicati ad un'impresa comune avente personalità giuridica o ad un'impresa collegata, disponendo, tra l'altro, che il codice non si applica agli appalti aggiudicati “..... da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad un'impresa comune aventi personalità giuridica, di cui l'ente faccia parte, purché l'associazione o consorzio o impresa comune siano stati costituiti per svolgere le attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo”.

L'art. 218 comma 5 precisava, altresì, che “Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4:

- a) i nomi delle imprese o delle associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese comuni interessati;
- b) la natura e il valore degli appalti considerati;
- c) gli elementi che la Commissione può giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o l'associazione o il consorzio cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo”.

Questa ipotesi si affianca a quella diversa, in cui l'affidamento diretto sia disposto da o nei riguardi di un'impresa collegata ad un ente aggiudicatore; infatti, in questo secondo caso è necessario che ricorrano i requisiti dell'impresa collegata, definita come “qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, comma 28 del presente codice o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne”.

Il nuovo codice ha confermato la deroga per gli affidamenti da o nei riguardi di un'impresa collegata ed ha introdotto per l'altra ipotesi derogatoria l'espressione *joint venture*, già contenuta nelle direttive del 2004 ma non nel d.lgs. n. 163/06, dove era stata sostituita con i termini “associazione o consorzio o ad un'impresa comune aventi personalità giuridica”, ritenuti corrispondenti.

Nel d.lgs. n. 50/2016 l'esclusione dall'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica per gli affidamenti disposti nell'ambito di un'aggregazione di enti aggiudicatori - similmente a quanto previste per quelle fattispecie riconducibili agli schemi dell'*in-house providing* e della cooperazione tra pubbliche amministrazioni - ha trovato conferma negli articoli 6 e 7.

In particolare, l'articolo 6 dispone che “In deroga all'articolo 5, a condizione che la *joint venture* sia stata costituita per le attività oggetto dell'appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il codice non si applica agli appalti nei settori speciali e alle concessioni aggiudicate da:

a) una *joint venture*, ovvero una associazione o consorzio o una impresa comune aventi personalità giuridica composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 115 a 121 e di cui all'allegato II con un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori;

b) un ente aggiudicatore alla *joint venture* di cui fa parte.

2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su richiesta, le seguenti informazioni relative alle imprese di cui all'articolo 3 comma 1, lettera z), secondo periodo, e alle *joint venture* di cui al comma 1:

a) i nomi delle imprese o delle *joint venture* interessate;

b) la natura e il valore degli appalti e delle concessioni considerati;



Autorità Nazionale Anticorruzione

c) *gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint venture cui gli appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 7*".

Pur trovando una definizione nell'art. 3 comma 1 lett h) - in base alla quale per *joint venture* si intende "*l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria*" - nel già richiamato art. 6 il termine *joint venture* resta, comunque, accostato con finalità esplicative ad "*associazione o consorzio o una impresa comune aventi personalità giuridica composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 115 a 121 e di cui all'allegato II*".

Sulla base delle definizioni appena richiamate, come già prospettato nella comunicazione di avvio del procedimento, si deve concludere che le società partecipate dall'Acquedotto del Fiora certamente non sono riconducibili nel novero delle imprese collegate.

Infatti, gli statuti societari definiscono le stesse come imprese comuni per gli enti aggiudicatori partecipanti; pertanto, in ragione dell'attuale esclusiva partecipazione di detti enti operanti nel settore speciale dell'acqua e della disposizione prevista sia dallo statuto di Le Soluzioni società consortile a r.l. a seguito delle modifiche del 9 maggio 2018 che dallo statuto di Ingegnerie Toscane spa del 26 settembre 2017, in base alla quale le partecipazioni di enti aggiudicatori non possono essere trasferite prima del periodo di un triennio, si potrebbe a prima vista concludere che gli affidamenti disposti nei loro riguardi dall'Acquedotto del Fiora siano da considerare esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti.

Tuttavia, riguardo alla conformità del modello organizzativo prescelto dall'Acquedotto del Fiora spa occorre osservare che la definizione di *joint venture* - nella quale è da ricomprendere anche quella di impresa comune - si caratterizza per un'ulteriore elemento che riguarda la finalità di realizzazione di un progetto comune o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria; peraltro, il già richiamato articolo 6, conferma quanto già prescritto dall'art. 218 riguardo alla necessità che la natura e il valore degli appalti interessati siano previamente determinati e resi disponibili in caso di eventuali richieste da parte della Commissione Europea.

Gli Statuti delle imprese strumentali non contengono alcuna riferimento a questi elementi, in quanto la durata (50 anni) non è in alcun modo correlata all'implementazione di un progetto comune, né è stata definita l'entità economica della parte di attività - rientrante, comunque, nell'ambito del settore speciale - che gli enti proprietari intendono affidare alle stesse.

Pertanto, la mera acquisizione di una partecipazione azionaria minima in una società che svolge servizi di progettazione o di servizi strumentali alla attività di gestione del servizio pubblico della distribuzione dell'acqua, con la sola condizione che la stessa permanga per almeno un triennio potrebbe non essere sufficiente per ritenere integrati i presupposti per l'applicazione dell'art. 6.

A sostegno di questa conclusione, valgono le seguenti considerazioni sulle differenze che intercorrono tra la fattispecie di cui all'art. 6, relativa agli affidamenti nell'ambito di una *joint venture* e quella disciplinata dall'art. 7, in tema di affidamenti ad un'impresa collegata.

Come già evidenziato, infatti, questa seconda ipotesi (art. 7) riguarda la costituzione di un'impresa collegata, alla quale l'ente aggiudicatore intende affidare una parte della propria attività mediante una forma di organizzazione tendenzialmente stabile, in cui ricorrono alcune condizioni, quali la



Autorità Nazionale Anticorruzione

provenienza dell'80% del fatturato dalla messa a disposizione delle prestazioni alle imprese cui è collegata e il rapporto di influenza dominante da parte di queste ultime.

L'altra forma di aggregazione sembra, invece, caratterizzarsi proprio per avere una durata definita in quanto strettamente legata alla realizzazione di un progetto comune degli enti aggiudicatori, che in ogni caso, sono chiamati a mantenere ferma la loro organizzazione per un periodo di almeno tre anni; conseguentemente, si deve ritenere che la prescrizione riguardante l'atto costitutivo dell'impresa comune richieda che tutti *“gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo”*. Gli Statuti delle società esaminati si limitano, invece, a prescrivere che ciascun ente aggiudicatore - anche disgiuntamente dagli altri - debba permanere nella compagine azionaria per almeno un triennio; in buona sostanza, l'atto costitutivo ammette in ogni momento l'ingresso nel proprio azionariato di nuovi enti aggiudicatori che, con la sola condizione di dover mantenere la propria partecipazione per un triennio, potrà beneficiare della possibilità di conferire affidamenti diretti, a prescindere da un progetto comune con gli altri partecipanti ovvero con la stessa impresa comune.

Come già evidenziato dall'AVCP in un parere sulla normativa del 26 settembre 2013 l'affidamento *“in-house”* di appalti da parte di un ente aggiudicatore costituisce una deroga eccezionale di stretta interpretazione da applicare solo quando risultino puntualmente rispettate tutte condizioni individuate dalla disciplina che lo regola.

L'interpretazione degli artt. 6 e 7 del codice anche alla luce della nuova definizione di *joint venture* - introdotta dall'art. 3 comma 1 lett. h) induce ad escludere che mediante il solo acquisto di una minima partecipazione azionaria nella impresa comune e a prescindere dalla definizione di uno specifico progetto di collaborazione tra gli enti partecipanti si consegua l'ammissione al regime derogatorio di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 50/2016.

Pertanto, si deve concludere che, in assenza di un adeguamento a tutte le prescrizioni contenute nell'articolo 6, gli affidamenti diretti disposti da Acquedotto del Fiora in favore di Ingegnerie Toscane spa e di Le Soluzioni società consortile a r.l. non possano ritenersi conferiti legittimamente.

Quanto alla società Aquaser, si può invece concludere per la legittimità degli affidamenti diretti, ove sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 7 per considerarla un'impresa collegata ad Acquedotto del Fiora.

Con riferimento alle controdeduzioni dell'Acquedotto del Fiora riferite alle tabelle riepilogative degli affidamenti ripetitivi allegate alla comunicazione di avvio del procedimento, si rileva quanto segue. Da ulteriori verifiche effettuate dal competente Ufficio dell'Autorità, è in effetti emerso che, in relazione ad alcuni CPV, il numero degli affidamenti disposti dalla società nel 2018 non è stato quello indicato in precedenza dall'Autorità.

Ciononostante, resta fermo quanto rilevato rispetto al ricorso a procedure esperibili solo in caso di appalti sotto-soglia, per contratti che, invece, pur rientrando - se singolarmente considerati - nei limiti economici previsti dalla normativa, sono stati ripetuti fino a raggiungere - complessivamente - valori ampiamente superiori alle soglie comunitarie¹.

¹ Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 nei settori speciali, le soglie di rilevanza europea sono: a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; b) **euro 418.000** per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX. Anche nel d.lgs. n.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Infatti, sebbene come evidenziato dalla società Acquedotto del Fiora il numero degli affidamenti diretti aventi ad oggetto “*apparecchiatura elettromeccanica*” non è stato quello indicato - per mero errore materiale - nella tabella allegata alla comunicazione di avvio del procedimento (n. 41, per un importo complessivo di € 8.276.990,50), si è comunque trattato di n. 8 affidamenti per un importo complessivo di € 1.526.990,50 che è, comunque, superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Inoltre, anche gli ulteriori dati trasmessi dallo stesso acquedotto del Fiora – confermati dal competente Ufficio dell’Autorità - evidenziano che diversi affidamenti con il medesimo codice CPV si sono ripetuti nel corso dell’anno. Così, ad esempio, quelli aventi ad oggetto “*riparazione e manutenzione di impianti*” (nella prima estrazione erano risultati n. 8 per un importo complessivo di € 1.483.900) sono stati n. 15 per un importo complessivo di € 5.563.284,10, assegnati mediante procedura negoziata; gli affidamenti di forniture per autosurgito, sempre assegnati mediante procedura negoziata sono stati 5, per un importo complessivo sopra soglia, di € 664.562,44; infine, gli affidamenti in economia per il trasporto di acqua potabile sono stati 6 nel 2018 per un importo complessivo di € 549.404,70.

Al riguardo, si osserva che per il calcolo del valore di appalti di servizi e forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, l’art. 29, comma 10 del d.lgs. n. 163/2006, recava specifiche previsioni; in queste ipotesi, il valore del singolo appalto deve essere stimato considerando: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti, rettificato al fine di tener conto degli eventuali cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; ovvero b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi (sul punto, Comunicato del Presidente del 16 aprile 2015).

L’art. 125 del codice del 2006 ormai abrogato prevedeva, inoltre, al comma 13, che nessuna prestazione di beni e servizi possa essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia (divieto di artificioso frazionamento).

Lo stesso principio è, oggi, previsto dall’art. 35 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui “*Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi*”.

163/2006, art. 215, la soglia per i servizi nei settori speciali era di 422.000 euro, sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con 400.000 euro ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1251/2011 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE. Successivamente, il citato importo di 400.000 euro era stato sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, con 414.000 euro ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1336/2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE, la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2009/81/CE. Infine, l’importo di «14.000 euro era stato sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con 418.000 euro ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2341/2015 che modifica la direttiva 2004/17/CE. Per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nei settori speciali, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza art. 36 d.lgs. n. 50/2016).



Autorità Nazionale Anticorruzione

L'Acquedotto del Fiora non è esente dal rispetto dei criteri per il calcolo del valore dei contratti, appena richiamati e, pertanto, può fare ricorso alle procedure disciplinate dal regolamento di cui si è dotata solo in caso di appalti sotto-soglia.

Se, invece, applicando i criteri di cui all'art. 35, gli importi da considerare superano la soglia di rilevanza comunitaria, il regolamento in discorso non può essere utilizzato ed, al contempo, la procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara può essere esperita, solo nei casi particolari indicati dall'art. 125 del d.lgs. n. 50/2016.

Al riguardo, questa Autorità nelle Linee Guida n. 4 ("Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici") ha già evidenziato che il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, proprio al fine di evitare un artificioso frazionamento e la conseguente elusione della disciplina comunitaria.

Pertanto, le stazioni appaltanti (come gli enti aggiudicatori) devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, non solo nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi ma anche in quelli di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Il principio vale anche per le imprese pubbliche che operano nei settori speciali, tanto più se si considera che per questi ultimi le soglie di rilevanza comunitaria sono più elevate che per quelli ordinarie.

Sulla base di quanto sopra rappresentato,

delibera

- gli affidamenti diretti disposti da Acquedotto del Fiora in favore di Ingegnerie Toscane spa e di Le Soluzioni società consortile a r.l. non possono ritenersi conferiti legittimamente, in quanto l'interpretazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 50/2016 - anche alla luce della nuova definizione di *joint venture*, introdotta dall'art. 3 comma 1 lett. h) - induce ad escludere l'ammissione al regime derogatorio di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 50/2016, mediante il solo acquisto di una minima partecipazione azionaria nella impresa comune; a tal fine, occorre, infatti, anche la definizione di uno specifico progetto di collaborazione - di durata almeno triennale - oltre alla condizione che tutti *"gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo"*;

- l'Acquedotto del Fiora deve prestare maggiore attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, sia nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi che in quelli di ripetizione dell'affidamento nel tempo; non è legittimo il ricorso alle procedure disciplinate dal regolamento dell'Ente per contratti che pur rientrando - se singolarmente considerati - nei limiti economici previsti dalla normativa, sono stati ripetuti fino a raggiungere - complessivamente - valori ampiamente superiori alle soglie comunitarie; in questi casi, inoltre, il ricorso alla procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara è legittimo, solo in presenza dei presupposti indicati dall'art. 125 del d.lgs. n. 50/2016;

- dà mandato all'Ufficio istruttore di inviare la presente delibera all'Acquedotto del Fiora;

- dà mandato all'Ufficio istruttore di inviare la presente delibera alla Procura Regionale della Corte dei Conti, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Approvata dal Consiglio nell'adunanza del 26 giugno 2019

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 luglio 2019

Il Segretario
Maria Esposito